



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 10 Novembre 2021

CASI OPERATIVI

Assenza di movimentazioni finanziarie relative a fatture reperite presso terzi
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Contributo per le start-up: pubblicato il provvedimento delle Entrate
di **Lucia Recchioni**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli effetti fiscali in capo alle società di persone delle plus/minusvalenza da recesso
di **Stefano Rossetti**

ADEMPIMENTI

La rateazione del canone Rai
di **Laura Mazzola**

PENALE TRIBUTARIO

Il sindaco della società di calcio concorre nel reato di indebita compensazione
di **Angelo Ginex**

ENOASTRONOMIA

Baccalà in umido: la ricetta della nonna
di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

CASI OPERATIVI

Assenza di movimentazioni finanziarie relative a fatture reperite presso terzi

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

UNA NUOVA RIFORMA FISCALE NELLA LEGGE DELEGA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È legittima la condanna per il reato di omessa dichiarazione Iva, laddove il contribuente dimostri l'assenza di movimentazioni finanziarie relative alle fatture reperite presso terzi e non annotate nella contabilità della società di cui è amministratore?

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione Iva è disciplinato dall'articolo 5 D.Lgs. 74/2000, il quale punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

La fattispecie in parola configura un reato di pura omissione, che ha natura istantanea e si consuma alla scadenza del termine ultimo per presentare la dichiarazione (cfr., Cassazione, sentenza n. 959/2019). Al fine di individuare il momento di perfezionamento del reato, quindi, occorre fare riferimento ai termini fissati dalla normativa tributaria per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi o dell'Iva.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Contributo per le start-up: pubblicato il provvedimento delle Entrate

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento prot. n. 305784/2021](#) l'Agenzia delle entrate ha definito le **modalità** e i **termini di presentazione** dell'istanza per richiedere il **contributo a fondo perduto per le start-up** previsto dall'[articolo 1 ter D.L. 41/2021](#).

Possono richiedere il contributo in esame i **titolari di reddito di impresa** che hanno **attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, la cui **attività d'impresa**, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la CCIAA, è **iniziata nel corso del 2019**.

In ogni caso, il contributo spetta **in assenza del requisito della riduzione del fatturato** e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019 previsto per il contributo di cui all'[articolo 1 D.L. 41/2021](#).

Gli **altri requisiti** previsti dallo stesso [articolo 1 D.L. 41/2021](#), invece, devono tutti sussistere.

Possono quindi beneficiare del contributo in esame, tra gli altri, gli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo **svolgimento di attività commerciali**.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui **partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del D.L. 41/2021** (23 marzo 2021), gli **enti pubblici di cui all'[articolo 74 Tuir](#)**, gli **intermediari finanziari e società di partecipazione** di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#).

Il contributo è previsto nella **misura massima di 1.000 euro**, per tutti i soggetti. Il valore del contributo a fondo perduto che sarà accreditato agli aventi diritto dipenderà tuttavia dal **rapporto tra il limite complessivo di spesa** stabilito per norma (20 milioni di euro) e l'**ammontare complessivo dei contributi** relativi alle istanze accolte.

L'istanza può essere **tramessa**, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, a partire dalla giornata ieri, **9 novembre, fino al 9 dicembre 2021**.

L'Agenzia delle entrate, una volta ricevute le domande, determinerà quindi **l'importo complessivo dei contributi richiesti** con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dei fondi disponibili, determinerà **la percentuale di riparto**, rapportando il richiamato **limite di spesa** all'**ammontare complessivo dei contributi richiesti** con le istanze validamente presentate.

Il contributo è erogato con **accredito sul conto corrente** identificato dall'Iban indicato nell'istanza, ma è comunque possibile, per il richiedente, scegliere **irrevocabilmente** di vedersi riconosciuto il contributo sotto forma di **credito d'imposta**.

Oltre ai dati appena richiamati, e i **dati identificativi del richiedente**, l'istanza contiene anche le **dichiarazioni relative all'eventuale superamento** dei limiti degli **aiuti di Stato** e alla **sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea** del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”* e successive modifiche.

L'**erogazione** del contributo a fondo perduto è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli effetti fiscali in capo alle società di persone delle plus/minusvalenza da recesso

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

PARTE IL RUNTS: QUALI NOVITÀ PER IL NON PROFIT?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'operazione di **recesso da una società di persone**, al pari delle società di capitali, comporta, se la quota non viene liquidata in denaro, **l'assegnazione di uno o più beni al socio recedente**.

Conseguentemente, in capo alla società può emergere una **plusvalenza** o una **minusvalenza** confrontando il valore normale del bene assegnato (o dei beni assegnati) con il relativo costo fiscale.

Sotto il profilo fiscale, sia in caso di emersione di una plusvalenza sia in caso di minusvalenza, anche per le società di persone si applicano rispettivamente le disposizioni contenute negli [articoli 86, commi 1 e 4, e 101, comma 1, Tuir](#). Ciò in base al richiamo operato dall'[articolo 56, comma 1, Tuir](#).

Tutto ciò premesso, se dall'operazione di assegnazione di beni ai soci dovesse emergere:

- **una minusvalenza**, tale componente negativo sarebbe [ineducibile \(articolo 101, comma 1, Tuir\)](#) in quanto si tratterebbe di una minusvalenza da valutazione;
- **una plusvalenza**, tale componente positivo sarebbe tassato ai sensi dell'[articolo 86, comma 1, Tuir](#).

In relazione a quest'ultimo aspetto tuttavia, si sottolinea che il [comma 4 dell'articolo 86](#) Tuir prevede che se il bene oggetto di cessione (in questo caso di assegnazione) è posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente può decidere in quante **quote costanti desidera assoggettare la plusvalenza ad imposizione, fino ad un massimo di cinque, compreso il periodo d'imposta di realizzo** (cinque quote costanti rappresenta la massima dilazione consentita, pertanto il contribuente è libero anche di assoggettare a tassazione la plusvalenza per un periodo inferiore). Tale scelta, **in relazione alle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2020, deve essere effettuata compilando i righi da RS7 a RS10 del Modello**

RedditISP 2021.

Sul tema, tuttavia, è opportuno segnalare la posizione della Suprema Corte (Cassazione n. 991/2015), la quale ha affermato che **la scelta relativa alla rateizzazione, oltre che in dichiarazione dei redditi, può avvenire anche ai sensi dell'articolo 1 D.P.R. 442/1997, norma che disciplina l'opzione e la revoca di regimi contabili di determinazione dell'imposta e dei regimi contabili.**

Ad avviso della Corte di Cassazione, dunque, è possibile fruire del beneficio della rateizzazione della plusvalenza anche mediante **comportamento concludente**, ovvero mediante la corretta imputazione delle variazioni in aumento e in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Per ciò che concerne l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale al fine di fruire della rateizzazione della plusvalenza, è utile ricordare che **la dichiarazione fiscale si intende validamente presentata se trasmessa all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto per legge**; tuttavia, l'articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 considera **valida (ma tardiva) la dichiarazione spedita entro il novantesimo giorno dal termine previsto dalla legge**. Oltre tale termine la dichiarazione si considera omessa ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati.

Da ultimo, si rammenta che **la scelta della rateizzazione non può essere revocata dal contribuente presentando una dichiarazione integrativa** ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del D.P.R. 322/1998 in quanto tale possibilità è riservata alla correzione *“di errori od omissioni compresi quelli che abbiano comportato l'indicazione di un maggiore o minore imponibile, debito d'imposta o credito d'imposta”*.

Attraverso la dichiarazione integrativa è possibile rimuovere errori od omissioni limitatamente ai dati contenuti nella dichiarazione di redditi che si qualificano come **dichiarazioni di scienza**, restando così **esclusi gli errori legati a manifestazioni di volontà negoziale del contribuente tra cui figura la facoltà concessa al contribuente di rateizzare la plusvalenza ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Tuir** (vedasi Circolare n. 8/E/2010, Risoluzione n. 325/E/2002, Cassazione n. 14550/2018 e Cassazione n. 30172/2017).

Ciò è coerente con il fatto che a posteriori il contribuente potrebbe ritenere conveniente modificare la scelta effettuata in precedenza:

- **modificando la durata della dilazione;**
- **revocando l'opzione;**
- **esercitando l'opzione in caso di tassazione integrale della plusvalenza.**

ADEMPIMENTI

La rateazione del canone Rai

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il 20 novembre 2021 i contribuenti **pensionati** possono chiedere la **rateizzazione del pagamento del canone Rai mediante trattenute sulla pensione**.

In realtà la scadenza dovrebbe essere stata il **15 novembre** ma una “*news*” dell’Inps, di ieri, martedì 9 novembre, ha **prorogato il servizio fino al 20 novembre**.

Regolarmente il **canone di abbonamento alla televisione**, dovuto da **chiunque possieda un apparecchio televisivo**, è **addebitato sulla bolletta elettrica** ma, per agevolare il pagamento delle rate da parte dei soggetti titolari di pensione, è consentito **suddividere la rata sul trattamento per un massimo di undici mesi**.

In particolare, l’importo del canone, pari a **90,00 euro annui**, può essere trattenuto in undici rate mensili, **senza applicazione di interessi**, a partire **dal mese di gennaio dell’anno successivo** all’istanza, ossia, nel caso di presentazione nel 2021, il 2022.

La richiesta può essere prodotta dai soggetti che, nell’**anno precedente a quello di presentazione della domanda**:

- siano **titolari di una prestazione previdenziale o assistenziale**, inclusi assegni sociali e di invalidità, erogata dall’Istituto, con pagamento mensile;
- siano **titolari dell’abbonamento Rai** da indicare nella domanda tramite l’annotazione del codice e del Cin;
- abbiano **percepito**, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010, **un reddito da pensione non superiore a 18.000 euro**.

Ai fini della **presentazione della domanda** occorre **accedere al sito dell’Inps**, tramite identità digitale, **selezionare Servizi online – per il cittadino – Canone Rai**.

Per i **pensionati della gestione dipendenti pubblici ex-Inpdap** e della gestione lavoratori dello

spettacolo e dello sport *ex-Enpals*, **entro il 15 del mese di gennaio** l'Inps comunicherà, sussistendo i requisiti previsti dalla norma, **l'accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale**, o se la stessa è stata respinta; in tale ultimo caso il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone dell'abbonamento Rai secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Negli **altri casi** tale comunicazione sarà effettuata con la conclusione delle operazioni di acquisizione della domanda di rateazione.

Si ricorda che **dal 2016**, ai sensi dell'[articolo 1, commi da 152 a 159, L. 208/2015](#):

- è stata introdotta la **presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo** nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- i **titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale** devono effettuare il pagamento del canone mediante **addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica**. Questi utenti, quindi, non possono più procedere al pagamento tramite bollettino postale.

Anche i **residenti all'estero** devono pagare il canone Rai, se detengono un'abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

PENALE TRIBUTARIO

Il sindaco della società di calcio concorre nel reato di indebita compensazione

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

L'ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui il **sindaco di una società** esprima **parere favorevole** all'acquisto di un credito fiscale inesistente, oppure di un compendio aziendale contenente un **credito fiscale inesistente**, e successivamente tale credito venga utilizzato ai fini di **compensazione**, questi pone in essere una **condotta causalmente rilevante** a titolo di **concorso** ex [articolo 110 cod. pen.](#), quantomeno in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di **indebita compensazione** di cui all'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#).

È questo il principio di diritto espresso dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 40324**, depositata ieri 9 novembre.

Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari applicava le **misure** dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno nei confronti del **presidente del collegio sindacale** di una **società di calcio professionistica**.

Era emerso, infatti, che egli avesse espresso **parere favorevole** all'adozione della delibera di **acquisto del ramo di azienda** di una s.r.l. del quale faceva parte un **credito IVA inesistente** e che, in seguito all'approvazione di tale delibera, tale credito fosse stato **utilizzato ai fini di compensazione** Irpef e Irpeg.

Pertanto, il sindaco veniva ritenuto gravemente indiziato dei reati di **indebita compensazione** ex [articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#) e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex [articolo 2638, commi 1 e 2, cod. civ.](#) Il Tribunale, in seguito ad istanza di riesame (che veniva riqualificata come appello), confermava il provvedimento del g.i.p.

Il prevenuto proponeva **ricorso in Cassazione**, deducendo la **violazione di legge** in riferimento agli [articoli 292 e 309 cod. proc. pen.](#) con riguardo alla mera apparenza di motivazione circa la sussistenza dei **gravi indizi di colpevolezza** a carico del ricorrente, che si baserebbe sull'**erroneo presupposto** della evidenza dell'inesistenza del credito rientrante nel patrimonio del ramo di azienda acquistato dalla suddetta società di calcio.

Veniva osservato altresì che il **contributo concorsuale** non potesse essere affermato sulla base del **mero parere** del presidente del collegio sindacale (**non** essendo **vincolante** per l'acquisto di ramo d'azienda) e che, comunque, **non** sussistesse una **consapevolezza del ricorrente** circa l'inesistenza del credito fiscale e la strumentalità dell'acquisto all'effettuazione di compensazioni *ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997*.

Ebbene, i giudici di vertice hanno affermato che, se è vero che la **condotta** di un componente del **Collegio sindacale** di una **società di calcio professionistica** (ma il discorso non muta per una qualsiasi altra società) che esprime un **parere favorevole** all'acquisto di un **credito inesistente** è diversa da quella tipizzata dall'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#), non vi è dubbio che questa può assumere rilievo a norma dell'[articolo 110 cod. pen.](#), quale partecipazione a titolo di **concorso nel reato di indebita compensazione** (cfr., **Cass. sent. 14.11.2017, n. 1999**).

Infatti, come costantemente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della partecipazione nel reato, rilevano anche le **condotte di agevolazione o di mero rafforzamento dell'autore c.d. "principale"**, compresa la partecipazione morale nelle sue varie forme del mandato e dell'incitamento (cfr., **SS.UU. sent. 24.05.2012, n. 36258**).

Peraltra, secondo quanto si evince dalle disposizioni del codice civile, il **collegio sindacale** di una società e i singoli componenti di esso, sono in condizione di **"confortare"** le scelte degli organi sociali e, dall'altro lato, di **attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica**, qualora le ritengano illegittime. In particolare, i sindaci, che **sono responsabili della verità delle loro attestazioni** ([articolo 2407 cod. civ.](#)) possono, tra le altre cose, influire sulla **corretta gestione** della società, ad esempio convocando l'assemblea per segnalare irregolarità di gestione ([articolo 2406 cod. civ.](#)) o impugnare le delibere sociali ritenute illegittime ([articoli 2377 e 2388 cod. civ.](#)).

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha concluso che **è senz'altro punibile, a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione, la condotta del componente del collegio sindacale di una società, che esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente**.

Conseguentemente, i giudici hanno dovuto accertare la **consapevolezza dell'inesistenza del credito** e della **strumentalità al successivo utilizzo ai fini di compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Così come evidenziato dalla Suprema Corte, tale consapevolezza, in capo al sindaco, è stata ritenuta sussistente in considerazione di una pluralità di **elementi correttamente evidenziati e**

ben argomentati dal Tribunale.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato con **conferma delle adottate misure** dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno.

ENOGASTRONOMIA

Baccalà in umido: la ricetta della nonna

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

Il **baccalà in umido** è una ricetta tipica della cucina italiana che non presenta difficoltà nella sua preparazione, ma il risultato garantito è un secondo piatto squisito.

Il baccalà è un ingrediente usato in tante preparazioni regionali non solo per la sua versatilità. Soprattutto in passato, era presente spesso sulle tavole degli italiani grazie alla **facilità di conservazione** e al **basso costo**. Ne sono nate quindi tante preparazioni diverse, come il baccalà fritto, al forno, con i peperoni, con le patate o semplicemente condito con olio e prezzemolo.

Quella che vi propongo è la **ricetta del baccalà in umido**, la mia preferita. Il sugherito saporito, reso ancora più stuzzicante dall'aggiunta dei capperi e delle olive, dà al baccalà una marcia in più. Quando portate in tavola questo secondo di pesce, tenete a portata di mano una buona quantità di pane perché la scarpetta è assicurata.

Vediamo insieme come preparare il baccalà in umido secondo la ricetta della mia famiglia e scopriamo qualche abbinamento insolito per rendere particolare un piatto così classico.

Ingredienti per il baccalà in umido

Per 4 persone:

- 700 g di baccalà ammollato;
- 250 g di cipolle;
- 800 g di pomodori pelati;
- mezzo spicchio d'aglio schiacciato;
- 60 g di olio extra vergine di oliva
- 50 g di capperi sotto sale
- 100 g di olive nere denocciolate;
- prezzemolo q.b.;
- sale fino q.b.;
- pepe nero q.b.

Procedimento

Per cucinare il baccalà in umido:

1. Dissalate i capperi sotto acqua fredda corrente.
2. Passate quindi ad occuparvi del baccalà: tagliatelo in pezzi e assicuratevi che il pesce sia privo di lische.
3. Riempite una pentola con dell'acqua e portatela ad ebollizione. Non aggiungete sale.
4. Quando l'acqua bolle, immergetevi i pezzi di baccalà e fate cuocere per 5 minuti.
5. A cottura ultimata, scolate il baccalà e tenetelo da parte.
6. Mettete una casseruola sul fuoco e aggiungete l'olio.
7. Tritate la cipolla, schiacciate l'aglio con il manico del coltello e fateli rosolare nell'olio caldo.
8. Quando la cipolla e l'aglio saranno diventati biondi, aggiungete i pomodori e lasciateli cuocere 10 minuti.
9. Aggiungete il baccalà lessato, le olive sminuzzate e i capperi dissalati.
10. Insaporite con un pizzico di sale e di pepe, mescolate delicatamente con un cucchiaio di legno e fate cuocere per un'altra decina di minuti.
11. A cottura ultimata, cospargete con il prezzemolo tritato e servite.

Con cosa abbinare questo secondo piatto

Il baccalà in umido è un **secondo piatto** perfetto da servire per una cena in famiglia o con gli amici. È ottimo se accompagnato da un **contorno di patate lesse** o di **peperoni arrosto**. Se preferite potete lasciare il sugo un po' più liquido e servire con delle fette di pane abbrustolito. Se cercate un'idea insolita servitelo con della **polenta**.

Un **vino rosso dal corpo medio**, come il Gamay della Valle d'Aosta, o un vino rosso giovane sono i compagni perfetti per esaltare il gusto del baccalà in umido. Qualche chicca per stupire i vostri commensali? Abbinate a questo secondo piatto un **vino rosé** come il Cerasuolo d'Abruzzo oppure con uno **spumante rosé brut** da uve Primitivo della Puglia.

